

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI APPALTI DI
FORNITURE E SERVIZI

REP. N° 285

L'anno Duemilacinque, il giorno 30-09-05 del mese di Settembre
presso la sede della Comunità Montana del Cetona in Sarteano, Corso
Garibaldi n. 10, sono intervenuti i Sig.ri:

1. CALDESI ROBERTO, nato a CHIUSI il 19-03-46

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PRO-TEMPORE
del Comune di Cetona.

2. BOHBAGU GUIDO, nato a CHIANCIANO T. il 28-02-54

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE
del Comune di Chianciano Terme.

3. CECCOBAO LUCA, nato a SARTEANO il 16-03-1970

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE
del Comune di Chiusi.

4. GRANA LUCIANA, nato a MONTERCHI (AR) il 20-11-45

il quale interviene nel presente atto nella qualità di DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
CONTABILE
del Comune di Montepulciano.







5. MONORI FABIO, nato a SARTEANO il 13-12-1963

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE
del Comune di Sarteano.

6. PICCHIERI FRANCO, nato a S. CASCIANO DEI BAGNI il 12-05-58

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE
del Comune di San Casciano dei Bagni.

7. BOTARELLI MAURIZIO, nato a SINALUNGA il 08-05-60



il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PRO TEMPORE
del Comune di Sinalunga.

8. SANTONI GIORDANO, nato a PIENZA il 22.05.49

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PROTEMPORE
del Comune di Torrita di Siena.

9. MEIATTINI ALOS, nato a TREQUANDA il 05.06.1947

il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO PRO-TEMPORE
del Comune di Trequanda.

10. MACCHIETTI MARCO, nato a CETONA il 15.09.64










il quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE PRO-TEMPORE
della Comunità Montana del Cetona.

PREMESSO

Che il capo V del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena autonomia nella individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

Che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 267/2000, ha approvato:

- la Legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;



- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.







Che i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Chiusi fanno parte del livello ottimale del "Cetona" per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;

che tra la Comunità Montana del Cetona e gli stessi Comuni sono in corso, oramai da alcuni anni, forme di collaborazione a più livelli;

che i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda fanno parte del livello ottimale "Alta Val di Chiana Senese" ai sensi del Programma di Riordino Territoriale sopra mensionato;

che la continua evoluzione normativa in materia di appalti pubblici di servizi e forniture comporta la necessità da parte degli uffici delle stazioni appaltanti deputati allo svolgimento delle gare pubbliche, di avere una particolare organizzazione e la disponibilità di professionalità adeguate;

che le Amministrazioni pubbliche incontrano sempre più rilevanti difficoltà organizzative nel far fronte ai compiti derivanti da detta



evoluzione normativa, difficoltà rispetto alle quali risulta utile e spesso opportuno il ricorso a forme di convenzionamento ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;







che i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Chiusi, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda ritengono opportuno attivare una gestione associata in materia di specifici appalti pubblici di servizi e forniture, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie;

che i Comuni sopra indicati, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra Enti Locali in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T. 16/08/2001 n. 40;

che la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le deliberazioni consiliari e di assemblea di seguito indicate:

| | |
|----------------------------------|--|
| Comune di Cetona | Del. C.C. n. <u>49</u> del <u>05.08.2005</u> |
| Comune di Chianciano Terme | Del. C.C. n. <u>93</u> del <u>29.08.2005</u> |
| Comune di Chiusi | Del. C.C. n. <u>69</u> del <u>26.09.2005</u> |
| Comune di Montepulciano | Del. C.C. n. <u>92</u> del <u>19.08.2005</u> |
| Comune di Sarteano | Del. C.C. n. <u>55</u> del <u>30.08.2005</u> |
| Comune di San Casciano dei Bagni | Del. C.C. n. <u>53</u> del <u>23.08.2005</u> |
| Comune di Sinalunga | Del. C.C. n. <u>74</u> del <u>20.09.2005</u> |
| Comune di Torrita di Siena | Del. C.C. n. <u>42</u> del <u>30.08.2005</u> |
| Comune di Trequanda | Del. C.C. n. <u>51</u> del <u>29.09.2005</u> |



Tutto cio' premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un Ufficio Comune per l'esercizio in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 tra i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Chiusi, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda delle procedure di gara per forniture e servizi o per l'affidamento a terzi di pubblici servizi inerenti l'energia (gas, energia elettrica, combustibili ecc.), le assicurazioni e la telefonia, nonché di tutte le procedure di acquisto di beni e servizi mediante commercio elettronico.









ART. 2 FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. L'attività dell'Ufficio gare associato è finalizzata ad ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo nel contempo la razionalizzazione delle procedure di appalto di servizi e forniture, il miglioramento della qualità e la diminuzione dei costi.

2. L'Ufficio gestirà i sopra menzionati appalti di forniture e servizi per tutti gli Enti associati.

ART. 3 COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

1. L'ufficio gare associato svolgerà tutte le attività procedurali sotto elencate relative ad appalti di forniture e di servizi inerenti l'energia (gas, energia elettrica, combustibili, ecc.), le assicurazioni e la telefonia, nonché tutte le procedure di acquisto di beni e servizi mediante



commercio elettronico:








- licitazioni private, pubblici incanti, appalti concorso, trattative private, per forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario da tenersi a termini delle norme vigenti;
- licitazioni private, pubblici incanti, appalti concorso, trattative private, per l'affidamento di forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario da esperire ai sensi della vigente normativa;
- procedure telematiche di acquisto di beni e servizi ai sensi della vigente normativa.

2. L'ufficio gare associato curerà in particolare le seguenti attività e procedimenti:

- Redazione del bando di gara;
- Proposta di determinazione a trattare;
- Avvio e gestione della procedura di scelta del contraente (pubblicazione del bando, ricezione delle domande di partecipazione ecc.);
- Istruttoria tesa alla verifica dei requisiti dei partecipanti;
- Convocazione della commissione giudicatrice;
- Conclusione del procedimento e trasmissione degli atti agli Enti associati.

3. Il Responsabile preposto all'Ufficio gare associato sarà responsabile del procedimento di gara per l'acquisto di beni e servizi e dovrà provvedere a:

- richiedere all'inizio di ciascun esercizio finanziario il fabbisogno presunto di beni e servizi al fine di procedere ad una corretta ed











efficiente programmazione delle procedure di gara da espletare nel corso dell'anno;


- acquisire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la determinazione a contrattare corredata dai capitolati speciali;
- gestire le procedure di scelta del contraente (predisposizione, sottoscrizione, approvazione, pubblicazione di avvisi di pre e post-informazione, di bandi di gara, lettere invito, ricezione e valutazione delle domande di partecipazione, ecc.) garantendo la conformità e la puntuale osservazione delle Leggi in materia;
- presiedere le commissioni di gara assicurandone il regolare svolgimento dei lavori;
- redigere e sottoscrivere i verbali di gara e provvedere all'aggiudicazione provvisoria;
- trasmettere, ai Comuni le risultanze di gara per l'aggiudicazione definitiva;
- redigere, su richiesta dei Comuni, gli schemi di contratto, previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici, contratti che verranno però stipulati da detti Comuni;
- convocare i Responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrattare e del relativo capitolato speciale.

4. L'ufficio gare associato dovrà inoltre valutare per ogni Ente le attuali condizioni economiche offerte in campo assicurativo e di forniture energetiche e telefoniche e relazionare alla Conferenza dei Sindaci.


5. Sono a carico dell'ufficio associato i periodici aggiornamenti delle condizioni contrattuali.



6. La Comunità Montana costituirà da subito l'ufficio gare associato e provvederà entro la data del 31.12.2006 alla conclusione dei procedimenti di appalto e forniture di servizi di propria competenza.



7. La Comunità Montana è responsabile di tutti i procedimenti individuati in convenzione.



8. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate alla Comunità Montana, previa verifica di fattibilità con apposita decisione della Conferenza dei Sindaci.


ART. 4 COMPETENZE DEI COMUNI

Rimangono nella competenza dei singoli Enti la stipula dei contratti e la gestione degli stessi, gli ordini di acquisto ed i relativi pagamenti.



ART. 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA


1. La Comunità Montana del Cetona provvede, secondo la sua disciplina interna, all'individuazione e alla nomina del Responsabile operativo dell'ufficio associato, che è sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo del Presidente.



2. I Comuni aderenti, qualora necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, potranno mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.



3. I Comuni aderenti, qualora si renda necessario, previa determinazione della Conferenza dei Sindaci, potranno comandare o distaccare presso l'ufficio associato unità di personale, anche a tempo






parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

4. Gli Enti aderenti dovranno individuare, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività della gestione associata.

ART. 6 RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Il Responsabile dell'ufficio associato ha il compito di:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) curare l'attuazione del piano di lavoro dell'ufficio, elaborare le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, curare la migliore ripartizione del lavoro nell'impostazione degli studi e nella elaborazione delle scelte progettuali, partecipare con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci;
- c) per ciascun procedimento il Responsabile del servizio associato può designare, all'interno del personale assegnato all'ufficio, un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento medesimo;
- d) coordinare la propria attività direttamente con i referenti dei Comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti depositati presso le strutture dell'Ente stesso, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti degli altri Comuni cointeressati ai procedimenti svolti dall'ufficio associato;
- e) organizzare e sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto;



- f) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
- g) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale relazione viene immediatamente trasmessa alla Conferenza dei Sindaci.







ART. 7 BENI E STRUTTURE

- 1. L'ufficio è istituito presso la Comunità Montana del Cetona.
- 2. I Comuni convenzionati potranno conferire alla Comunità Montana beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dell'ufficio associato.
- 3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 8 CONFERENZA DEI SINDACI

- 1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale denominato "Conferenza dei Sindaci". Tale organismo costituito dal Presidente della Comunità Montana del Cetona o suo delegato e dai Sindaci dei Comuni o loro delegati svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;



- b) fornisce direttive all'ufficio associato e verifica la rispondenza della sua azione ai programmi delle rispettive Amministrazioni;
- c) esamina le relazioni relative a controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, presentate dal Responsabile della stessa al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- d) esamina qualsiasi altra questione di interesse comune.





2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana e si riunisce di norma almeno una volta all'anno prima della predisposizione dei bilanci di previsione e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, con funzioni tecnico-consultive, i Segretari comunali e/o Direttori generali, il Responsabile della presente gestione associata, o altro personale la cui presenza sia ritenuta utile.

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese relative al funzionamento dell'ufficio associato sono poste a carico degli Enti aderenti alla presente convenzione, e tra questi ripartite in proporzione ai costi sostenuti da ogni singolo Comune per le forniture dei beni e servizi oggetto della convenzione.

2. Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, e comunque un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla Legge di approvazione del bilancio di previsione, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile, il fabbisogno finanziario






preventivo dell'ufficio associato, anche in funzione dei costi sostenuti dagli Enti al 31 dicembre dell'anno precedente. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario vengono trasmessi agli Enti associati che stanzieranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza calcolata in base al criterio di cui al comma 1.

3. Ogni Ente associato provvede a versare la quota di propria spettanza alla Comunità Montana in un'unica soluzione. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci, saranno determinate le quote a conguaglio.

4. Al termine del primo anno di attività dell'ufficio associato e, in seguito, quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione suesposti, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci per eventuali modifiche o conferme.

5. La Comunità Montana gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio.

6. Il Responsabile dell'ufficio associato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, lo trasmette agli Enti associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ai fini del versamento della quota a conguaglio.



ART. 10 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

1. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Eventuali contributi ottenuti a tale titolo saranno destinati:

- a) a sostenere i costi per il funzionamento dell'ufficio;
- b) agli investimenti necessari;
- c) la parte eccedente quale diminuzione della quota a carico di ciascun Ente.

2. L'eventuale revoca parziale o totale dei contributi determinata da individuate responsabilità, sarà esaminata dalla Conferenza dei Sindaci al fine del recupero delle somme revocate.

ART. 11 NUOVE ADESIONI






1. Alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

2. Il Comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo il criterio di ripartizione di cui all'art. 8.

ART. 12 DURATA E REVOCA

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino alla data del 31.12.2009, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali.

2. Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione almeno sei mesi prima della scadenza



dell'anno solare.

3. Il recesso, che ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati inerenti alla presente convenzione saranno rimesse alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 14 REGISTRAZIONE

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.19072, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI CETONA _____
COMUNE DI CHIANCIANO TERME _____
COMUNE DI CHIUSI _____
COMUNE DI MONTEPULCIANO _____
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI _____
COMUNE DI SARTEANO _____
COMUNE DI SINALUNGA _____
COMUNE DI TORRITA DI SIENA _____
COMUNE DI TREQUANDA _____
COMUNITA' MONTANA DEL CETONA _____

